

ASSINDATOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICenziato PER LA
STAMPA IL 23/12/2009

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DELLA VITE, 32 INT. 2 - 00187 ROMA
TEL. 06.67.98.742 FAX 06.69.79.71.07 E-MAIL: nazionale@assindatolf.it SITO: www.assindatolf.it

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO
ESCLUSIVAMENTE DALL'ASSOCIAZIONE

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 C. 2, DBC ROMA
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

LE CONDIZIONI PER INTERROMPERE UN RAPPORTO IN VIA DI REGOLARIZZAZIONE

LIl Ministero dell'Interno, con la circolare n. 7950 del 7 dicembre 2009, ha **introdotto rilevanti novità in merito alla possibilità di interrompere un rapporto di lavoro domestico in corso di regolarizzazione**, possibilità che, in base all'interpretazione restrittiva della precedente circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009, sembrava invece limitata ai soli casi "di forza maggiore", come, per esempio, il decesso del datore di lavoro o dell'assistito.

Resta sempre essenziale, comunque, completare la procedura presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, tramite la formalizzazione in sede di convocazione della fine del rapporto di lavoro per il quale era stata inoltrata la domanda di emersione, sottoscrivendo ugualmente il contratto di soggiorno per il periodo relativo all'effettivo impiego del lavoratore, effettuando la comunicazione all'INPS dell'assunzione, contestualmente a quella indicante la data di cessazione del rapporto e provvedendo al versamento dei contributi per l'intero periodo di sussistenza del rapporto di lavoro da regolarizzare. Ciò consentirà al lavoratore di richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno semestrale per attesa occupazione.

Attraverso tali adempimenti si otterrà l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi legati alla violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, prevista dai commi 8 e 9 dell'art. 1-ter della Legge n. 102/2009. Qualora il lavoratore si renda irreperibile, tale risultato sarà comunque conseguito dal datore di lavoro, purché questi confermi di avere assolto all'obbligo di informare il lavoratore circa la necessità di presentarsi alla convocazione presso lo Sportello Unico per completare la procedura di emersione del rapporto di lavoro cessato

ed indichi, inoltre, semprechè li conosca, i motivi della mancata presentazione.

Tutto quanto sopra non pregiudica la riattivazione dei procedimenti sanzionatori per i reati e gli illeciti amministrativi non più estinti in caso di un'eventuale rinuncia unilaterale ed immotivata a completare la procedura di emersione da parte del datore di lavoro.

Nella circolare è precisato che, in attesa della convocazione da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, i lavoratori extracomunitari in corso di regolarizzazio-

ne non possono essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione per il rapporto di lavoro interrotto.

Ricordiamo agli Associati che ancora non vi avessero provveduto che è in corso la campagna di rinnovo dell'associazione per l'anno 2010 ed invitiamo pertanto a provvedere prontamente al pagamento della relativa quota

PARAMETRI UNIVOCI PER L'IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

LIl Ministero dell'interno, con Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, ha indicato i criteri ai quali i Comuni "possono" fare riferimento per rilasciare il certificato di idoneità alloggiativa necessario in materia di immigrazione per le pratiche di ricongiungimento familiare. Tale chiarimento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte nel corso di quest'anno all'art. 29 del T.U. sull'immigrazione, che ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti da leggi regionali ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio.

Il Ministero, atteso che gli Sportelli unici per l'immigrazione hanno segnalato interpretazioni differenti da Comune a Comune, ha precisato che gli enti anzidetti, nel rispetto della propria autonomia, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel Decreto 5 luglio 1975 del Ministero della sanità dove sono stabiliti i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di

abitazione e che precisa anche quelli minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero degli occupanti. Tale riferimento, secondo il Ministero, risulta anche coerente con la disciplina europea in materia, la quale dispone che per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre la verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali vigenti di sicurezza e salute pubblica.

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Hanno collaborato a questo numero:
Teresa Benvenuto, Alessandra Egidi, Dario Lupi,
Giulio Mancuso, Michele Scaglione
Via della Vite, 32 int. 2 - 00187 - Roma
Tel. 06.67.98.742 - Fax. 06.69.79.71.07
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma